

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TOSCANA**

**- FIRENZE -**

**RICORSO**

proposto da: **GRAGNOLI ERIKA** (CF: GRGRKE83A68A390F), nata ad Arezzo il 28.1.1983 e residente in Civitella in Val di Chiana (AR), Via Dante Alighieri 28 e da **GRELLA ANGELA** (CF: GRLNGL83E47A509F), nata ad Avellino il 7.5.1983 e residente a Sturno (AV), Contrada Filette 99, rappresentate e difese, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Maurizio Polverini (C.F. PLVMRZ64B09A390W), Gaia Fratini (CF: FRTGAI82E55H501X) e Lorian Maccari (CF: MCCLRN55T25A541R), ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Firenze, Via Fiume 11.

Ai sensi dell'art. 136 co. 1, c.p.a. i difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente processo al numero di telefax 0575/901113 e/o 0575/742260 e all'indirizzo di posta elettronica certificata:

avvmauriziopolverini@pec.studiolegalepolverini.it; gaiafratini@pec.studiofratinitenti.it; avvlorianomaccari@puntopec.it

*ricorrenti*

contro: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

*resistente*

e notificato, in qualità di controinteressati, a

**Gigante Paola**, nata l'8/5/1979 e residente in Via dell'Appetito 63, Monte Argentario (GR)

e

**Taboga Chiara**, nata il 12/8/1979 e residente in Via Vespucci 1, Arezzo  
**per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari ex art.**  
**55 c.p.a. dei seguenti provvedimenti:**

- 1) decreti di esclusione dal concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente, relativo alla scuola primaria, indetto con DDG n. 82 del 29.9.2012, per difetto del titolo di accesso, prot. n. AOODRTO/4987 nei confronti di Gragnoli Erika e prot. n. AOODRTO/4988 nei confronti di Grella Angela, emessi dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale, notificati in data 7.4.2014 (si allegano provvedimenti sub 1 e 2);**
- 2) graduatoria provvisoria di merito per la scuola primaria pubblicata in data 10.2.2014 (si allega sub 3), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti.**

#### FATTO e DIRITTO

1. Le odierne ricorrenti partecipavano al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente, relativo alla scuola primaria, indetto con DDG n. 82 del 29.9.2012, inoltrando la relativa domanda all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
2. Con comunicazione di avvio del procedimento dell'11.11.2013, l'USR Toscano informava le ricorrenti dell'avvio del procedimento di esclusione delle stesse dal concorso di cui sopra, in quanto entrambe non sarebbero state in possesso del requisito di ammissione di cui all'art. 2, comma 2, del DDG n.82/12, ovvero del titolo di accesso, in quanto in possesso di un diploma di maturità linguistica e non diploma di maturità magistrale (si allega comunicazione sub 4);

3. Le ricorrenti inviavano pertanto all'USR le proprie osservazioni, sottolineando l'idoneità del proprio titolo di studio (ovvero diploma di maturità conseguito presso Istituto Magistrale, con indirizzo sperimentale linguistico, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 – si allegano copie diplomi sub 5) a costituire valido titolo di accesso al concorso in questione, anche in base alla più recente giurisprudenza amministrativa (si allegano osservazioni sub 6);

4. Nelle more del procedimento, le Dr.sse Grella e Gragnoli sostenevano con successo le prove di esame;

5. Ciò nonostante in data 10.2.2014 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria di merito, nella quale le ricorrenti erano inserite, benchè con l'indicazione della pendenza del procedimento di esclusione;

6. Le ricorrenti proponevano reclamo avverso la graduatoria, riproponendo le argomentazioni già rappresentate nelle precedenti osservazioni;

7. Infine l'USR comunicava, in data 7.4.2014, alle Dr.sse Grella e Gragnoli, l'esclusione dal concorso, per difetto del titolo di accesso, annullando le prove di esame sostenute;

8. In base alla normativa vigente, sono titoli di accesso per l'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia tutti i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Tale requisito è previsto altresì dal D.D.G. n. 82/2012, che stabilisce: “2. *Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi*

*quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998”.*

9. Il D.D.G. n. 82/12 richiama a sua volta il Decreto Interministeriale del 1997, nel quale si legge che *“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale iniziati entro l’anno 1997/98 e comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ... nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami ... nella scuola elementare”.*

10. In nessuna delle sopra richiamate disposizioni si fa riferimento al “diploma di maturità magistrale”, bensì soltanto al diploma conseguito presso l’Istituto magistrale prima dell’a.s. 2001/2002 (appunto il caso delle ricorrenti);

11. Si deve inoltre fare presente che **in data 26.10.2012 il MIUR ha pubblicato una nota di interpretazione “autentica” del bando di concorso di cui al DM 82/2012,** sulla validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli Istituti magistrali, come titolo di accesso al concorso per l’insegnamento nella scuola primaria (si allega nota di indirizzo n. 2870/12 sub 7), nella quale si legge che **il diploma quinquennale linguistico è valido requisito di partecipazione al concorso.** Il Ministero richiama infatti l’ormai consolidata giurisprudenza del **Consiglio di Stato, ed in particolare, sezione VI giurisdizionale, sentenza n. 2172/2002** che ha ritenuto valido il titolo “maturità linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che *“il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’ istituto magistrale della sua natura di diploma di*

*maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria". Lo stesso orientamento è stato fatto proprio anche dalla recentissima giurisprudenza amministrativa relativa proprio al concorso di cui al D.D.G. n. 82/12, dal momento che anche il **TAR Campania, con sentenza n. 2838/2013**, condividendo quanto già espresso dal Consiglio di Stato, afferma: "la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, il titolo posseduto dall'istante resta comunque valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso di studi, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (**Consiglio di Stato, VI Sezione, 3 dicembre 2009 n. 7550**). Ma a tale indirizzo giurisprudenziale - tra l'altro nel solco delle analoghe sentenze più risalenti nel tempo citate da parte ricorrente - aveva anche aderito espressamente la stessa amministrazione resistente con la nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel*

*riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria in oggetto, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale, “senza ulteriore specificazione”.*” Sempre aderendo a questa giurisprudenza, anche il TAR Lazio ha di recente sospeso il provvedimento di esclusione dal concorso per l’insegnamento nella scuola primaria, adottato nei confronti di una insegnante per le stesse motivazioni (**TAR Lazio, sez. III bis, ordinanza 11.11.2013**);

12. Il Ministero inoltre motiva la propria decisione in base ad una circolare del MIUR n. 3123 del 14.11.2012 nella quale si precisa che per la validità del titolo di accesso debba essere riportata nel diploma la dicitura “maturità magistrale ad indirizzo linguistico” ed una nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania del 7.10.2013, nella quale si nega l’equiparazione tra il diploma magistrale ed il diploma di licenza linguistica, evidenziando gli assetti curriculari differenti. Si deve tuttavia in proposito contestare che la più recente giurisprudenza amministrativa, proprio del TAR Campania, chiamato a pronunciarsi su un caso del tutto identico al nostro, abbia annullato il provvedimento di esclusione comunicato all’insegnante (la quale peraltro, nel caso di specie aveva conseguito il proprio diploma presso lo stesso Istituto superiore frequentato da una delle ricorrenti, la sig.ra Grella), affermando l’equiparazione tra il diploma magistrale e quello di maturità linguistica, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, sottolineando peraltro che “*a tale indirizzo giurisprudenziale ...*

*aveva anche aderito espressamente la stessa amministrazione resistente con nota di indirizzo n. 2870 del 26 ottobre 2012, in cui, nel riconoscere in via generale validità al diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali come titolo di accesso al concorso di scuola primaria, aveva rilevato come lo stesso bando avesse previsto solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio ... “senza ulteriore specificazione” ... al riguardo non può non rilevarsi la manifesta disarmonia tra il contenuto di tale nota ed il successivo atto di indirizzo n. 3123 del 14 novembre 2012 che avverte la necessità che nel titolo di studio del candidato venga specificata la dicitura “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”; infatti il requisito soggettivo previsto con tale prescrizione – tra l’altro non emendabile in termini di correzione o integrazione da parte dell’Istituto scolastico che aveva rilasciato il diploma - si pone in palese contrasto con l’intenzione dichiarata dal Ministero di voler equiparare i suddetti tout court”* (così TAR Campania, sez. VIII, sentenza 10 febbraio 2014, n. 960 – si allega sub 8);

13. Alle stesse conclusioni del TAR Campania sopra citato, perviene anche il TAR Lazio, con due recenti pronunce che si ritiene opportuno richiamare (sent. 1299/2014 e 1301/2014 – che si allegano sub 9);

14. Si fa infine presente che la dr.ssa Gragnoli era già stata in precedenza esclusa, per la stessa ragione (ovvero l’asserita inidoneità del titolo di studio a costituire valido requisito per l’accesso alle stesse), dalle graduatorie di Istituto di III fascia per l’insegnamento nelle scuole primarie, ma il Giudice del Lavoro di Arezzo, con ordinanza emessa a seguito di ricorso ex art. 700 cpc, per tutti i motivi già sopra richiamati disponeva l’inserimento della Gragnoli nelle suddette graduatorie,

riconoscendo la sussistenza sia del *fumus* che del *periculum* (si allega ordinanza Tribunale Arezzo, sezione lavoro, sub 10).

### **Motivi**

**1) Eccesso di potere per travisamento, sviamento della causa tipica, violazione dell'art. 2, comma 2, del DDG n° 82/2012 del 29/09/2012; violazione dell'art. 2, comma 1, del decreto Interministeriale 10.3.1997**

Come è rappresentato nella superiore esposizione in fatto, da intendersi qui richiamata anche ai fini della specifica formulazione dei motivi, il titolo posseduto dalle ricorrenti consente senz'altro l'accesso ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie.

Ciò risulta chiaramente dal tenore letterale del citato art. 2, comma 2, del D.D.G. 82/2012, più volte confermato dalla giurisprudenza amministrativa già ampiamente citata.

L'affermazione, inoltre, si fonda anche sulla nota di interpretazione autentica del MIUR del 26/10/2012 sopra ricordata.

Dunque l'idoneità per l'ammissione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente relativo alla scuola primaria, è stata affermata non solo per via pretoria, ma anche per esplicita disposizione del Ministero dell'Università della Ricerca. Ne consegue, che i provvedimenti impugnati si prospettano afflitti dai vizi di cui al motivo e soggetti ad annullamento per via giurisdizionale.

Le norme di cui al motivo sono state violate con grave pregiudizio per le ricorrenti, che si sono viste escludere da una graduatoria per effetto di provvedimenti non rispondenti al parametro della legalità della funzione amministrativa.



Le anomalie denunciate colpiscono la causa tipica della fattispecie astratta, preordinata al raggiungimento dell'interesse pubblico, favorendo la partecipazione al concorso di tutti i candidati in possesso dei *“titoli di studio conseguiti al termine di corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno 1997/98 e comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (i quali) conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ... nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami ... nella scuola elementare”*, senza alcuna limitazione al diploma di maturità magistrale, così come sembra ritenere l'amministrazione evocata in giudizio.

Al tempo stesso, i provvedimenti incidono negativamente anche sullo svolgimento della funzione amministrativa, perché tendono a limitare l'ambito soggettivo della competizione e dunque la qualità dei vincitori.

#### **Istanza cautelare.**

La fondatezza dei motivi di ricorso, risultante dalla consolidata giurisprudenza e dai provvedimenti che la medesima amministrazione ha adottato, consente la rappresentazione del *fumus*.

Quanto al *periculum*, il pregiudizio è facilmente individuabile, ove si consideri che l'occasione di un concorso è pressoché irripetibile, tanto più che nel caso che ci occupa la selezione riguarda solo coloro che hanno conseguito il titolo di accesso al termine di corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002. Si deve inoltre fare presente che a settembre 2014, in vista dell'inizio dell'anno scolastico, vengono avviate le convocazioni dei docenti per coprire le cattedre vacanti e che le odierne ricorrenti, a causa del provvedimento di esclusione impugnato, si vedrebbero quindi

private della possibilità di essere chiamate ad insegnare, nelle more della decisione di merito.

Ai sensi dell'art. 55 comma 11 c.p.a. il provvedimento cautelare concretamente applicabile sarebbe individuabile in una ordinanza di ammissione con riserva, con fissazione dell'udienza di discussione del merito.

### **P.Q.M.**

Si confida nell'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare. Con vittoria di spese e compensi professionali.

Si offrono in comunicazione:

1. Provvedimento di esclusione Gragnoli Erika;
2. Provvedimento di esclusione Grella Angela;
3. Graduatoria provvisoria di merito;
4. Comunicazione avvio del procedimento Gragnoli e Grella;
5. Copia diplomi di maturità Gragnoli e Grella;
6. Osservazioni ex L. n. 241/90 Gragnoli e Grella;
7. Nota MIUR n. 2870/2012;
8. Sentenza TAR Campania n. 960/14;
9. Sentenze TAR Lazio n. 1299/14 e 1301/14;
10. Ordinanza Tribunale Arezzo, Sez. Lavoro, n. 1148/12 R.G.A.C.

Ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n.115, si dichiara che il valore della causa è indeterminato ed il contributo unificato ammonta ad euro 650,00.

Arezzo-Firenze, 4.6.2014

Avv. Maurizio Polverini      Avv. Gaia Fratini      Avv. Lorian Maccari